



La legge 23 agosto 2004 nr.243 , riforma “Maroni “, tra l’altro prevedeva di armonizzare i propri principi ispiratori ( tra cui quello dell’elevazione dell’ eta’ di accesso al pensionamento di anzianita’ dal 1° gennaio 2008 il c..d.scalone) ai regimi pensionistici previsti dalla legge 335/95 (legge Dini ) .

Dall’ armonizzazione erano escluse **le Forze Armate e le Forze di Polizia** per esplicita previsione normativa formulata nell’ art.1 c.8 della citata legge , nella quale si enunciava che : il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995 nr.195 , nonche’ dei rispettivi Dirigenti , **continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente””** .

Nella legge nr.247 del 24.12.2007 , recante norme per l’attuazione del protocollo su previdenza , lavoro e competitivita’ per l’equita’ e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007 ed ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale , che ha elevato gradualmente per i lavoratori dipendenti i requisiti di accesso al pensionamento anticipato , all’art.1 c.6 si prevede per il comparto una delega al Governo , **ad adottare , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge , uno o piu’ decreti legislativi , tenendo conto delle obiettive peculiarita’ ed esigenze dei settori di attivita’””””**

Allo stato attuale , pertanto , per le Forze Armate e di Polizia , rimangono in vigore i previgenti requisiti , con l’ ulteriore precisazione che la novita’ legislativa in questione non si applica a coloro i quali hanno gia’ maturato i requisiti di accesso al 31.12.2007 , per effetto della previsione della L. 243/04.

Su questo punto nella citata normativa , infatti , si prevedeva la certificazione dei diritti acquisiti , ritenuta non necessaria per gli appartenenti al comparto , con apposita circolare emanata dal Dipartimento , proprio per l’esclusione degli stessi appartenenti dalla nuova disciplina.

Una valutazione a parte riguarda il c.d. diritto di opzione introdotto dal comma 6 dell’art. 1 della legge 335/95 , esercitabile da coloro i quali sono destinatari del sistema misto , con almeno

una anzianita' contributiva di 15 anni di cui 5 posteriormente al 1.1.1996

Si tratta in sostanza della richiesta di passaggio dal sistema di calcolo pro rata al quello esclusivamente contributivo ,esercitatale irrevocabilmente in qualsiasi momento , che appare meno favorevole sotto il profilo della rendita , ma permetterebbe l'accesso al pensionamento nel predetto sistema definito di "vecchiaia" , anche con periodi contributivi inferiori a 35 , ma con i requisiti di eta' quantomeno di 57 anni , indicati al 31.12.2007.

La questione però al momento non riguarda il personale del comparto destinatario del sistema pro-rata , i cui primi pensionamenti saranno prevedibili dal 2015.

In conclusione di fatto , al momento ,gli unici requisiti utilizzabili di accesso al pensionamento , sono quelli del sistema retributivo ovvero i 53 anni di eta' unitamente al massimo di rendimento previsto dall'ordinamento di appartenenza , nonche' i 35 anni di servizio effettivo.

Camillo Bruno.

5 maggio 2008